



Bruxelles, 23 luglio 2020  
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)  
datato 7 marzo 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLE GARANZIE DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>5</sup> e sull'efficienza energetica<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

<sup>5</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

<sup>6</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

## Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri di verificare se la propria particolare situazione configuri una delle circostanze descritte in appresso e di prendere le misure necessarie in considerazione dei cambiamenti giuridici in relazione al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

### N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali in relazione al mercato dell'energia dell'Unione;
- le norme unionali in relazione alla politica dell'Unione in materia di clima.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>7</sup>.

## 1. GARANZIE DI ORIGINE

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE<sup>8</sup>, gli Stati membri devono assicurare che sia rilasciata la garanzia di origine su richiesta del produttore di elettricità da fonti rinnovabili. Le garanzie di origine sono rilasciate al fine di fornire ai clienti finali informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili e da altre fonti energetiche nel mix energetico del fornitore di energia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2009/72/CE<sup>9</sup>.<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le garanzie di origine rilasciate dagli altri Stati membri<sup>11</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione le garanzie di origine rilasciate dagli organismi designati del Regno Unito conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE non saranno più riconosciute dagli Stati membri dell'UE.

<sup>7</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it)

<sup>8</sup> A decorrere dal 30 giugno 2021 la direttiva 2009/28/CE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). L'articolo 19, paragrafi 2 e 9, costituisce la disposizione corrispondente all'articolo 15, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2009/28/CE.

<sup>9</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

<sup>10</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2021 la direttiva 2009/72/CE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125). Il punto 5 dell'allegato I della direttiva è la disposizione equivalente all'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2009/72/CE.

<sup>11</sup> Fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, in base alla quale uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutri fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri devono assicurare che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. A tal fine rilasciano per via elettronica garanzie di origine corrispondenti ad una quantità standard di 1 MWh e contenenti almeno le informazioni specificate all'allegato X della stessa direttiva. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente le garanzie di origine<sup>12</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione le garanzie di origine rilasciate dagli organismi designati del Regno Unito conformemente all'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE non saranno più riconosciute dagli Stati membri dell'UE.

## **2. CERTIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI**

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE<sup>13</sup>, gli Stati membri assicurano che sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore, sulla base dei criteri enunciati all'allegato IV della stessa direttiva. Gli Stati membri riconoscono le certificazioni rilasciate da altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Dopo la fine del periodo di transizione le certificazioni degli installatori rilasciate dal Regno Unito conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE non saranno più riconosciute dagli Stati membri dell'UE.

Il sito web della Commissione sulla politica energetica (<https://ec.europa.eu/energy/en/home>) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile alle garanzie di origine e alla certificazione degli installatori. Se necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Energia

---

<sup>12</sup> Fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE.

<sup>13</sup> Articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 è la disposizione equivalente dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE.